

Parti

Ricorrente: Udo Rätzke

Convenuto: S+K Handels GmbH

Oggetto

Domanda di decisione pregiudiziale — Thüringer Oberlandesgericht — Interpretazione dell'articolo 4, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione, del 28 ottobre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei televisori (GU L 314, pag. 64) — Sfera di applicazione *ratione temporis* — Obbligo del distributore di verificare che ogni televisore, nel punto di vendita, rechi l'etichetta, rimessa dai fornitori, indicante il consumo di energia — Televisori forniti al distributore, senza etichetta, precedentemente all'inizio del periodo di applicazione del regolamento

Dispositivo

L'articolo 4, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei televisori, dev'essere interpretato nel senso che l'obbligo per i distributori di provvedere affinché ogni televisore, presso il punto vendita, riporti l'etichetta messa a disposizione dai fornitori, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, si applica solo ai televisori immessi sul mercato, vale a dire trasmessi per la prima volta dal produttore alla catena di vendita ai fini della loro distribuzione, a far data dal 30 novembre 2011.

⁽¹⁾ GU C 260 del 7.9.2013.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d'appel de Poitiers (Francia) il 25 ottobre 2013 — Procedimento penale a carico di Jean-Paul Grimal

(Causa C-550/13)

(2014/C 159/14)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Poitiers

Parte nel procedimento principale

Jean-Paul Grimal

Con ordinanza del 19 marzo 2014 la Corte (Decima Sezione) ha dichiarato la domanda di pronuncia pregiudiziale manifestamente irricevibile.

Ricorso proposto il 10 gennaio 2014 — Commissione europea/Repubblica di Malta

(Causa C-12/14)

(2014/C 159/15)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Mifsud-Bonnici, D. Martin, agenti)

Convenuta: Repubblica di Malta